

CIRCOLARE N. 10/2020
Del 26 marzo 2020

OGGETTO: Incentivi fiscali per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto al Coronavirus

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, cosiddetto “**Decreto Cura Italia**” prevede all’art. 66 degli incentivi fiscali per i soggetti, residenti fiscalmente in Italia, che effettuano erogazioni liberali, in denaro o in natura, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza Coronavirus.

Di seguito si fornisce una sintesi dell’incentivo fiscale introdotto.

<p>Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali residenti fiscalmente in Italia</p>	<p>Per il periodo d’imposta 2020, il Decreto Cura Italia introduce, a favore delle persone fisiche e degli enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia, <u>il diritto ad una detrazione fiscale dall’imposta lorda sul reddito pari al 30% per le erogazioni liberali, in denaro o in natura</u>, al ricorrere dei seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>finalità delle donazioni</i>: le erogazioni liberali devono essere finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus. – <i>destinatari delle donazioni</i>: <u>le erogazioni liberali devono essere effettuate a favore Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, degli enti o istituzioni, delle fondazioni e delle associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.</u> <p>La detrazione non può essere superiore a 30.000 euro e, pertanto, l’importo massimo di donazione agevolabile è pari a 100.000 euro.</p>
<p>Donazioni effettuate da titolari di reddito d’impresa (società, imprenditori individuali), residenti fiscalmente in Italia</p>	<p>Per il periodo d’imposta 2020, Decreto Cura Italia prevede a favore di società e persone fisiche, titolari di reddito d’impresa, residenti fiscalmente in Italia, il diritto alla deduzione fiscale, per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, al ricorrere dei seguenti due presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>finalità delle donazioni</i>: <u>le erogazioni liberali devono essere finalizzate a sostenere le misure di contrasto all’emergenza Coronavirus;</u> – <i>destinatari delle donazioni</i>: <u>le erogazioni liberali devono essere effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni,</u>

MILANO

NEW YORK

LOS ANGELES

ROMA

	<p><u>comitati o enti (compreso lo Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali).</u></p> <p>Ciò significa che le donazioni sono integralmente deducibili dall'IRES e dall'IRAP, senza alcun limite.</p> <p>Inoltre, le cessioni gratuite di beni non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; pertanto, <u>la donazione di beni rileva solo ed esclusivamente ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e non comporta alcuna imposizione.</u></p> <p>Inoltre, le erogazioni liberali in denaro ed in natura non sono soggette all'imposta sulle donazioni.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalità di esecuzione delle donazioni:

<p>Erogazioni liberali in denaro</p>	<p><u>È sufficiente che la donazione in denaro sia eseguita mediante mezzi che assicurino la tracciabilità (bonifico bancario) ed esplicitino la finalità dell'erogazione.</u></p>
<p>Erogazioni liberali in natura</p>	<p>Occorre riferirsi al D.M. 28 novembre 2019 che ha stabilito le modalità di esecuzione delle erogazioni, <i>valide sia per le persone fisiche che per le società.</i></p> <p style="padding-left: 40px;">– <i>Determinazione del valore dei beni</i></p> <p>L'ammontare della deduzione spettante è determinato in base al valore normale del bene <u>oggetto di donazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del DPR del 22 dicembre 1986, n. 917.</u></p> <p>Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale da parte di imprese, l'ammontare della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento (ovvero il valore netto contabile).</p> <p>Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al valore normale, <u>sia superiore a 30.000 euro</u>, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, <u>il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.</u></p> <p style="padding-left: 40px;">– <i>Documentazione</i></p> <p><u>La donazione in natura deve risultare da atto scritto contenente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>la dichiarazione del donatore, con la descrizione analitica dei beni donati e dei relativi valori;</u>

- | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• <u>la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di contrasto all'emergenza Coronavirus;</u>• nel caso in cui sia stata redatta la perizia giurata di stima, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia di tale documento. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

CARNELUTTI
Studio Legale Associato

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.